

Comune di Massazza (Biella)

**Statuto dell'Unione dei Comuni della Pianura biellese.**

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PIANURA BIELLESE  
(ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

**TITOLO I - NORME GENERALI**  
**CAPO I - Norme Generali**

**Art. 1 – Istituzione**

1. I Comuni di BENNA, CANDELO, CAVAGLIA', DORZANO, GAGLIANICO, MASSAZZA, ROPPOLO, SALUSSOLA, VERRONE, VILLANOVA B.SE costituiscono, in attuazione dell'art. 32 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, di seguito sinteticamente indicato come "Testo Unico", l'Unione di Comuni denominata "Unione dei Comuni della Pianura Biellese" e nel prosieguo indicata solo come "Unione" per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi individuati nell'art. 5 del presente Statuto.
2. L'Unione è Ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Unione è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
3. L'Unione ha sede legale presso il Comune di Candelo, in Piazza Castello n. 29. Può avere sedi operative in altri Comuni dell'Unione. I suoi organi e uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
4. Nell'ambito dell'Unione possono essere definiti dei sub-ambiti geografici territoriali ottimali per la gestione operativa di funzioni e servizi.
5. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, di decentramento amministrativo e con funzione di sportello per il cittadino, individuati dall'organo esecutivo.
6. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
7. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma la cui riproduzione e uso sono consentiti dal presidente.

**Art. 2 – Finalità**

1. L'Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono nel suo territorio e concorre a curarne gli interessi, per realizzare un sistema di Alleanze Territoriali fondato sulla collaborazione tra Enti, quale Cabina di regia delle politiche territoriali e amministrative per favorire il processo di sviluppo del territorio.
2. E' compito dell'Unione esercitare le funzioni e i servizi di competenza comunale, promuovendo l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono. L'Unione si pone l'obiettivo di rivestire un ruolo importante nella riorganizzazione della Pubblica Amministrazione Locale per:
  - avere servizi adeguati, di qualità, e più capacità di innovare in tecnologia, procedure e regole;
  - fare economie di scala;
  - essere protagonisti nelle politiche territoriali e dare impulso a nuovi investimenti sulla base di specifiche progettualità;
  - fare investimenti, singoli o di Unione, trasferendo le adeguate risorse;
  - promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio, in rete con altri territori del Biellese, della Regione Piemonte, dell'Italia e dell'Europa;
  - promuovere la partecipazione a bandi di finanziamento europei;
  - valorizzare il "paesaggio" naturale, culturale, storico, architettonico del territorio dell'Unione.

### **Art. 3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa**

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, all'allargamento e all'uniformità della loro fruibilità, allo snellimento e alla semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite e al contenimento dei costi.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove e attua la semplificazione dell'attività amministrativa.

### **Art. 4 - Rapporti di collaborazione**

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni partecipanti, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Stati appartenenti all'Unione Europea.

### **Art. 5 – Funzioni**

1. L'Unione si propone di svolgere le seguenti funzioni, nella loro più larga accezione e nelle forme gestionali giudicate più economiche, che garantiscono il migliore rapporto costo/qualità del servizio stesso, con l'ottimale utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali:
  1. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo;
  2. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  3. catasto, a eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
  4. pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  5. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  6. organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;
  7. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
  8. edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza della Provincia, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
  9. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  10. servizi in materia statistica.
2. Previa apposita convenzione, i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficio di stato civile e anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa.
3. L'Unione, a seguito di unanime decisione dei Consigli Comunali, può svolgere anche altri servizi non ricompresi nelle funzioni di cui al comma 1, a condizione che siano di interesse comune a tutti i Comuni aderenti.
4. Dal momento della sua costituzione, l'Unione esercita:
  1. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  2. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
  5. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare e assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

6. L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengono conferite dalla Regione e della Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio.
7. L'Unione può altresì stipulare convenzioni con altre Unioni o con altri Comuni non facenti parte della stessa.

#### **Art. 6 - Durata e scioglimento**

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. L'Unione è sciolta, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione e adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci. Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni partecipanti e della deliberazione di presa d'atto del Consiglio dell'Unione. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.
3. L'Unione è sciolta anche quando la maggioranza dei Consigli dei Comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa, comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci.
4. L'Unione è sciolta inoltre quando la maggioranza dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dal successivo art. 10.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione e i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento.
6. I Comuni facenti parte dell'Unione, al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti dello scioglimento relativi al patrimonio e ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art.4 lett. g) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.

#### **Art. 7- Adesione e recesso**

1. Il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio Comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
2. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, il Consiglio dell'Unione approvi la modifica dello Statuto includendo il nuovo Comune.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere con deliberazione consiliare, adottata con la procedura e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
4. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno e ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente receduto.
5. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio e ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. g) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.

### **TITOLO II - ORGANI DELL'UNIONE** **CAPO I - ORGANI**

#### **Art. 8 – Organi**

Gli organi dell'Unione sono:

- a) il Consiglio dell'Unione;

- b) la Giunta;
- c) il Presidente dell'Unione;
- d) il Presidente del Consiglio.

#### **Art. 9 - Status degli amministratori dell'Unione**

1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta, al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio e ai rispettivi sostituti si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I Titolo III - Capo IV del Testo Unico Enti Locali.

### **CAPO II - IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

#### **Art. 10 - Composizione, elezione e durata del Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati ed è composto da tre rappresentanti per ogni Consiglio Comunale aderente all'Unione, di cui tutti i Sindaci dei Comuni dell'Unione, un consigliere in rappresentanza della maggioranza e un consigliere in rappresentanza della minoranza. Nel caso in cui un Comune non abbia una minoranza, il terzo rappresentante sarà comunque individuato all'interno del Consiglio Comunale.
2. Ciascun Consiglio Comunale provvede a eleggere i propri rappresentanti tra i propri componenti, con scrutinio a voto segreto, con voto limitato a uno.
3. La nomina è effettuata entro 45 giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, in fase successiva, dal perfezionarsi delle condizioni di nuova nomina.
4. I componenti del Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
5. I componenti del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il venir meno del ruolo di Consigliere comunale, con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal Consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale o di Consigliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità. Inoltre, decadono qualora, senza giustificato motivo, non intervengano a 3 sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
6. Nel caso di decadenza, di cui al comma 5, di un componente eletto nel consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
7. Il Consiglio dell'Unione approva il Regolamento di funzionamento dello stesso.
8. La prima seduta è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, cui spetta la direzione dei lavori del Consiglio fino al momento dell'elezione del Presidente. La convocazione deve avvenire entro il termine perentorio di dieci giorni dalla nomina dell'ultimo componente dell'Unione ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

#### **Art. 11 – Consiglieri**

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

### **Art. 12 - Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge ai Consigli comunali.
2. Il Consiglio, nella prima seduta, procede all'elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione, del Vicepresidente del Consiglio, del Presidente dell'Unione, del Vicepresidente vicario dell'Unione, del Vicepresidente dell'Unione.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

### **CAPO III – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E PRESIDENTE DELL'UNIONE**

#### **Art. 13 - Elezione, durata e cessazione**

1. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene mediante votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio e Presidente dell'Unione colui che raccoglie il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più giovane.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto tra i rappresentanti del Consiglio dell'Unione, rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente del Consiglio, che viene eletto con le stesse modalità del Presidente. In caso di assenza sia del Presidente che del Vicepresidente la presidenza spetta al Consigliere più giovane di età.
4. Il Presidente del Consiglio può presenziare alle sedute della Giunta dell'Unione. Non concorre tuttavia a determinare il numero legale per la validità della seduta.
5. Il Presidente dell'Unione è eletto tra i sindaci dell'Unione con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente dell'Unione colui che raccoglie il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più giovane.
6. Entrambi i Presidenti durano in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato, fatti salvi i casi di scioglimento dell'Unione. Entrambi i Presidenti al termine del mandato continuano a esercitare le funzioni fino all'elezione dei nuovi Presidenti.
7. Il Presidente dell'Unione, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
8. Il Presidente dell'Unione, cessa dalla carica anche in caso di dimissioni, impedimento permanente e perdita della qualità di Sindaco.
9. Le dimissioni diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio dell'Unione.
10. Le dimissioni sono rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto e personalmente.

#### **Art. 14 – Competenze del Presidente dell'Unione**

1. Il Presidente dell'Unione rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici e assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. In particolare, il Presidente:

- a) sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati; vigila sull'attività complessiva dell'Unione;
- b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- c) può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta;
- d) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e previa deliberazione favorevole della Giunta, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.

#### **Art. 15 - Vice Presidente dell'Unione**

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente dell'Unione è sostituito dal Vicepresidente vicario dell'Unione e dal Vicepresidente dell'Unione.
2. Entrambi sono eletti dal Consiglio dell'Unione, nel corso della prima seduta, tra i Sindaci dell'Unione, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta con le medesime modalità. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Vicepresidente vicario dell'Unione e Vicepresidente dell'Unione colui che raccoglie il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più giovane.
3. Il Vicepresidente vicario rappresenta, coadiuva e sostituisce il Presidente dell'Unione.
4. Il Vicepresidente sostituisce, in mancanza del Vicepresidente vicario, il Presidente dell'Unione e rappresenta l'Unione.

#### **Art. 16 – Competenze del Presidente del Consiglio**

Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio, avendo poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
- b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni consiliari;
- c) comunica via PEC agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge (statuti, regolamenti, convenzioni, patti in genere).

#### **Art. 17 – Il Vice Presidente del Consiglio**

Il Vice Presidente del Consiglio coadiuva e sostituisce il Presidente del Consiglio.

### ***Capo IV - LA GIUNTA***

#### **Art. 18 - Composizione, elezione e cessazione**

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione e dai sindaci dei comuni aderenti all'Unione.
2. La Giunta decade nel caso di dimissioni di 2/3 dei suoi componenti. Le dimissioni sono rassegnate al Presidente dell'Unione per iscritto.
3. Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite da apposito regolamento.

#### **Art. 19 – Competenze**

1. La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nell'amministrazione dell'Unione.
2. La Giunta:
  - a. adotta gli atti di amministrazione che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario e dei dirigenti;
  - b. svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;

- c. attua gli indirizzi del Consiglio;
- d. riferisce al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- e. approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- f. esercita la potestà regolamentare nelle materie e secondo le disposizioni dettate dal Consiglio dell'Unione.

### **TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA** **CAPO I - UFFICI E PERSONALE**

#### **Art. 20 - Principi generali di organizzazione**

1. L'Unione ispira l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
  - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili ;
  - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche e informatiche;
  - c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Regolamento, approvato dalla Giunta dell'Unione.

#### **Art. 21 - Principi generali di gestione**

Nei limiti previsti dalla normativa vigente, è assunto come principio generale di gestione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.

#### **Art. 22 - Principi in materia di personale**

1. L'Unione ha una sua dotazione organica e una sua struttura organizzativa.
2. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti e opera per l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente e alla contrattazione anche decentrata, che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.

#### **Art. 23 - Il Segretario**

1. Il Segretario è nominato annualmente dal Presidente, con possibilità di rinnovo, tra i Segretari comunali in servizio in almeno uno dei Comuni partecipanti.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, sovrintende all'attività dei dirigenti o dei funzionari e ne coordina l'attività, dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i dirigenti o i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
3. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

#### **Art. 24 - Responsabili di servizio**

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni e i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione

dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.

2. Ai responsabili dei servizi compete, in base alla legge e al complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

## **CAPO II - FINANZE E CONTABILITA'**

### **Art. 25 - Finanze e patrimonio**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. L'Unione ha un proprio patrimonio.

3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a essa affidati.

4. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; introiti e spese confluiscono nel Bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

5. Nel caso di trasferimento di funzioni da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

6. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti e da entrate proprie dell'Unione.

7. I trasferimenti ordinari per le spese generali di funzionamento dell'Unione sono definiti sulla base di un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e alla superficie dei Comuni membri.

8. I trasferimenti relativi alle funzioni delegate all'Unione sono individuati mediante appositi regolamenti. Oltre ai parametri di popolazione ed estensione territoriale, possono essere considerati altri fattori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) incidenza della spesa storica sostenuta da ciascun Comune prima del trasferimento del servizio in capo all'Unione;

b) estensione del centro urbano;

c) estensione e tipologia della rete stradale del Comune;

d) numero delle attività produttive/commerciali esistenti sul territorio;

e) incidenza dell'attività edilizia, commisurata al numero di permessi di costruzioni e D.I.A. rilasciati;

f) centri di costo e bacino di utenza del servizio.

La percentuale di incidenza di ogni singolo indicatore è disciplinata all'interno di ciascun regolamento.

8. Il regolamento di contabilità disciplina i criteri per il riparto dell'avanzo di amministrazione dell'Unione tra i comuni, garantendo che lo stesso avvenga sulla base di parametri che tengano conto delle entrate e delle spese relative ai servizi associati proprie di ogni comune, in modo che sia assicurato a ognuno di essi l'impiego sul proprio territorio delle risorse proprie non spese.

9. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite d'intesa con i Comuni dell'Unione.

10. Il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione, da parte dei Comuni, deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.



### **Art. 26 - Ordinamento Finanziario e Contabile**

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

## ***CAPO III - I CONTROLLI INTERNI***

### **Art. 27 - Principi generali del controllo interno**

1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'Ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.

3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli Enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs. 286/1999 e successive modificazioni.

### **Art. 28 - Organo di revisione dei conti**

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria a un collegio di revisione dei conti, secondo le disposizioni di cui al titolo VII del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., al collegio dei conti potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni affidate.

## **TITOLO IV – PARTECIPAZIONE**

### ***CAPO I – PARTECIPAZIONE***

### **Art. 29 - Principi della partecipazione**

L'Unione assicura ai cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito Regolamento.

**TITOLO V - FUNZIONE NORMATIVA**  
**CAPO I - FUNZIONE NORMATIVA**

**Art. 30 – Statuto**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione cui devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

**Art. 31 – Regolamenti**

1. L'Unione emana regolamenti nelle materie a essa demandate dalla legge o dallo Statuto e in tutte le altre materie di competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

**Art. 32 - Pubblicità e diritto alla conoscibilità**

In merito alla pubblicità dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente e al corrispondente diritto di conoscibilità si richiama il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

**Art. 33 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.